

Decreto Conciliazione vita-lavoro

Prime indicazioni sul congedo di paternità obbligatorio e sui congedi parentali

L'INPS, fornisce le **prime indicazioni** sulle **novità** introdotte dal D.Lgs. n. 105/2022 – c.d. **decreto Conciliazione vita-lavoro – in vigore dal 13 agosto 2022.**

In attesa dei necessari aggiornamenti informatici, dal 13 agosto 2022, è comunque possibile fruire dei congedi con richiesta al proprio datore di lavoro o al proprio committente, regolarizzando successivamente la fruizione mediante presentazione della domanda telematica all'INPS.

Cosa cambia dal **13 agosto per i congedi parentali?**

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo in materia di conciliazione vita-lavoro arrivano alcune importanti novità per i genitori:

- ✓ dai 10 giorni di permesso obbligatorio per i neo-papà
- ✓ all'aumento da 6 a 9 mesi della durata del congedo retribuito al 30%.

Di seguito le principali novità:

Congedo di paternità obbligatorio

Il papà lavoratore dipendente **deve obbligatoriamente astenersi dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi**, che possono esser non consecutivi ma che **non possono essere utilizzati a ore**. Durante questo periodo **viene corrisposto il 100% della retribuzione**.

Questo congedo può esser utilizzato in un arco temporale che va **dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita**. Il congedo viene riconosciuto con le stesse modalità **anche in caso di adozione o affido e per morte perinatale del figlio**. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è di 20 giorni lavorativi.

I giorni di congedo sono utilizzabili **anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice** e sono compatibili con l'utilizzo in giorni differenti del congedo di paternità alternativo. Per usufruirne, il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, **con un anticipo di almeno cinque giorni** (in base alla data presunta del parto).

Congedo di paternità alternativo

Spetta al padre **in alternativa al congedo per maternità** concesso appunto alla mamma del nascituro o dell'adottato/affidato.

I casi in cui viene concesso però sono quattro:

- ✓ **rinuncia totale o parziale da parte della madre al proprio congedo** in caso di adozione o affidamento;
- ✓ **morte o grave infermità** della madre;
- ✓ **abbandono del figlio** da parte della madre;
- ✓ **affidamento esclusivo** del figlio al padre.

Il congedo alternativo decorre dalla data in cui si verifica uno di questi eventi e dura quanto il periodo di congedo di maternità non fruito dalla madre. Se la madre non lavora il congedo di paternità termina tre mesi dopo il parto. Il congedo di paternità alternativo è **retribuito con le stesse modalità previste per il congedo di maternità**.

Congedo di maternità

Riconosciuto alle **madri lavoratrici dipendenti** e ad:

- apprendiste, operaie, impiegate e dirigenti;
- disoccupate o sospese;
- lavoratrici agricole;
- lavoratrici addette ai servizi domestici e familiari;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratrici LSU o APU;
- lavoratrici dipendenti da amministrazioni pubbliche.
-

Il congedo spetta **due mesi prima della data presunta del parto**. Dopo il parto dura:

- tre mesi;
- tre mesi più i giorni non goduti in caso di parto anticipato;
- cinque mesi se la madre non usufruisce di periodi di astensione prima del parto perché in accordo con il medico, lavora fino al termine della gravidanza.

In caso di adozione o affidamento il congedo spetta per 5 mesi dalla data di ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione internazionale, i 5 mesi decorrono dall'ingresso in Italia del bambino, ma il congedo può essere utilizzato in parte anche prima di tale data.

In caso di interruzione di gravidanza dopo 180 giorni dall'inizio della stessa o di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, la lavoratrice può utilizzare l'intero periodo di maternità. Durante questo periodo si percepisce un'indennità che è pari all'80% della retribuzione media globale giornaliera calcolata sull'ultimo periodo di paga precedente l'inizio del periodo di congedo.

L'indennità **può esser anticipata dal datore di lavoro** o pagata direttamente dall'Inps con bonifico.

Congedo di maternità per le lavoratrici autonome

A partire dal 13 agosto **anche le lavoratrici autonome hanno diritto a un'indennità giornaliera** anche per i periodi antecedenti i 2 mesi prima del parto. Infatti, in caso di gravi complicanze della gravidanza o di forme morbose che possono essere aggravate dalla gravidanza stessa, previo accertamento del medico dell'ASL, viene erogata alla lavoratrice autonoma **un'indennità che viene calcolata con le stesse modalità previste per le lavoratrici dipendenti**, a seconda della categoria di appartenenza della lavoratrice autonoma.

Congedo parentale

A partire dal 13 agosto il congedo parentale viene retribuito con **un'indennità pari al 30% della retribuzione**, per chi ha figli di età fino ai 12 anni.

I mesi di congedo parentale retribuito sono in totale nove, di cui 6 da parte di un solo genitore. Quindi, un genitore può arrivare ad assentarsi dal lavoro percependo una parte di stipendio per 6 mesi e l'altro può utilizzare gli altri 3 mesi.

Il congedo parentale è utilizzabile anche ad ore, non necessariamente a giornata intera.

In pratica, i periodi coperti dall'indennità sono riconosciuti:

- **per tre mesi alla madre**, fino al dodicesimo anno (e non più fino ai sei anni) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), non trasferibili all'altro genitore;
- **per tre mesi al padre**, fino al dodicesimo anno (e non più fino ai sei anni) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), non trasferibili all'altro genitore;
- **per un periodo massimo complessivo di 9 mesi** in cui i genitori hanno diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi (ad esempio un genitore 5 mesi e l'altro 4).

Esistono limiti massimi di congedo da rispettare:

- la madre e il padre possono fruire di **massimo 6 mesi di congedo parentale per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita** o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Al padre viene riconosciuto un mese in più se si astiene dal lavoro per un periodo intero o frazionato di almeno 3 mesi;
- entrambi i genitori possono fruire complessivamente **massimo di 10 mesi di congedo parentale** (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato di almeno 3 mesi) **per ogni figlio entro i primi dodici anni di vita** o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento;
- **al genitore solo sono riconosciuti 11 mesi** (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) indennizzabili al 30% della retribuzione. Si considera genitore solo anche chi ha l'affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), **un'indennità pari al 30% della retribuzione**, se il reddito individuale dell'interessato è inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo:

Decreto Conciliazione vita lavoro – Congedo di paternità obbligatorio	
Congedo di paternità obbligatorio	<p>Il padre lavoratore dipendente si astiene dal lavoro per un periodo di 10 giorni lavorativi (non frazionabili a ore e fruibili anche in via non continuativa), nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio.</p> <p>In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.</p> <p>Il congedo si applica anche al padre adottivo o affidatario.</p> <p>I giorni di congedo:</p> <ul style="list-style-type: none">- sono fruibili dal padre anche durante il congedo di maternità della

madre lavoratrice;

- e sono **compatibili** con la fruizione, **non negli stessi giorni**, del **congedo di paternità alternativo**.

Il padre deve **comunicare in forma scritta** al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo obbligatorio, con un anticipo non minore di 5 giorni, ove possibile in relazione all'evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva. La forma scritta della comunicazione può essere sostituita dall'utilizzo, ove presente, del sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

Per i giorni di congedo di paternità obbligatorio è riconosciuta **un'indennità giornaliera** pari al **100%** della retribuzione.

Pertanto, il **nuovo congedo di paternità obbligatorio**:

- può essere fruito a partire dai 2 mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio (non più solamente entro i 5 mesi successivi alla nascita);
- è raddoppiato a 20 giorni, in caso di parto plurimo.

Decreto Conciliazione vita lavoro –Prime indicazioni su congedo parentale

Congedo parentale

Lavoratori dipendenti

I periodi indennizzabili di congedo parentale sono i seguenti:

- alla madre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- al padre, fino al dodicesimo anno (e non più fino al sesto anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) spetta un periodo indennizzabile di 3 mesi, non trasferibili all'altro genitore;
- entrambi i genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, a un ulteriore periodo indennizzabile della durata complessiva di 3 mesi, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Al genitore solo, sono riconosciuti 11 mesi (e non più 10 mesi) continuativi o frazionati di congedo parentale, di cui 9 mesi (e non più 6 mesi) sono indennizzabili al 30% della retribuzione. Per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato

disposto l'affidamento esclusivo del figlio.

Per i periodi di congedo parentale ulteriori ai 9 mesi indennizzabili per entrambi i genitori o per il genitore solo, è dovuta, fino al dodicesimo anno (e non più fino all'ottavo anno) di vita del bambino (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento), un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.

Lavoratori iscritti alla Gestione separata

Ciascun genitore ha diritto a 3 mesi di congedo parentale indennizzato, non trasferibile all'altro genitore.

I genitori hanno, inoltre, diritto a ulteriori 3 mesi indennizzati in alternativa tra loro, per un periodo massimo complessivo indennizzabile tra i genitori di 9 mesi (e non più 6 mesi).

Lavoratori autonomi

I genitori lavoratori autonomi hanno diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno, da fruire entro l'anno di vita (o dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.